



CITTÀ DI JESOLO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 26/01/2023

ad oggetto: ESERCIZIO OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI NON RISCOSSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022.

Oggi ventisei gennaio duemilaventitre, dalle ore 20:00 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

	Presente
1) CHRISTOFER DE ZOTTI	1) SÌ
2) LUCAS PAVANETTO	2) SÌ
3) ANDREA CARPENEDO	3) SÌ
4) MANUEL URBAN	4) SÌ
5) MARCO MASTRASCUSA	5) SÌ
6) NICOLETTA BUSANEL	6) SÌ
7) IVANO MOLIN	7) SÌ
8) ALESSANDRA PASQUAL	8) SÌ
9) ANDREA TOMEI	9) SÌ
10) MOIRA MONTAGNER	10) SÌ
11) ANDREA PASIAN	11) SÌ
12) RENATO MARTIN	12) SÌ
13) DANIELE BISON	13) SÌ
14) VINCENZO SANSALONE	14) NO
15) VALERIO ZOGGIA	15) NO
16) FABIO VISENTIN	16) NO
17) ROBERTO RUGOLOTTO	17) SÌ

Presiede LUCAS PAVANETTO – presidente del Consiglio comunale.
Partecipa MASSIMO PEDRON – Segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: ESERCIZIO OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI NON RISCOSSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:

PRESIDENTE: la parola all'assessore Luca Zanotto.

ASSESSORE ZANOTTO: grazie presidente. La legge di bilancio 2023 ha previsto diversi meccanismi di definizione agevolata dei contenziosi e di abbattimento dei crediti affidati all'agenzia delle entrate-riscossione, in parte applicabili agli enti locali. Il comma 227 della legge 197 del 2022 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Viene però stabilito un regime differenziato per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dunque tra gli altri, dagli enti territoriali quindi i comuni. Per tali carichi l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione al ruolo di sanzioni di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale. Dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali emerge che il comune di Jesolo presenta carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale, per un ammontare complessivo di euro 532.135,00, di cui 521.760,00 riferiti a interessi e maggiorazioni su violazioni codice della strada e euro 10.375,00 riferiti a sanzioni ed interessi di natura tributaria. L'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando parzialmente titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso adottando una delibera di diniego allo stralcio parziale previsto dalla legge di bilancio. Tanto più che l'adozione da parte del comune della delibera di diniego dello stralcio parziale, previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228 della legge di bilancio, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, disciplinata dal comma 231. Quindi un termine più ampio. Quindi proponiamo questa delibera di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, numero 197 di non applicare le disposizioni relative allo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000,00 euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Su questa delibera c'è stato anche il parere favorevole del collegio dei revisori.

PRESIDENTE: grazie assessore Zanotto. Passo la parola al consigliere Rugolotto.

CONSIGLIERE RUGOLOTTA: sì, per la dichiarazione di voto. Sarà un voto favorevole il mio; non tanto perché si vogliono obbligare i cittadini a fare richiesta per ottenere lo stesso beneficio che otterrebbero con questo strumento, quanto perché una sanzione va pagata nel rispetto dei regolamenti, delle norme vigenti. Questa è la motivazione per la quale voto favorevole.

PRESIDENTE: grazie consigliere Rugolotto. Dichiaro aperta la votazione del punto all'ordine del giorno.

DOPO DI CHE, messa ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad oggetto: "ESERCIZIO OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI NON RISCOSSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022.", si evidenzia il seguente esito:

- presenti: sindaco e n. 13 (tredici – Lucas Pavanetto, Andrea Carpenedo, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Alessandra Pasqual, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Renato Martin, Daniele Bison, Roberto Rugolotto) consiglieri;
- assenti: n. 3 (tre – Vincenzo Sansalone, Valerio Zoggia, Fabio Visentin) consiglieri;

- votanti: sindaco e n. 12 (dodici – Lucas Pavanetto, Andrea Carpenedo, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Alessandra Pasqual, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Roberto Rugolotto) consiglieri;
- astenuti: n. 1 (uno – Renato Martin) consigliere;
- favorevoli: sindaco e n. 12 (dodici) consiglieri;
- contrari: nessuno.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2023/1 del 19/01/2023 ad oggetto: “ESERCIZIO OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI NON RISCOSSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022.” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla II commissione consiliare nella seduta del 24/01/2023, con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti, acquisito a prot. n. 5221 in data 24/01/2023.

VISTO l'esito della votazione come sopra specificata.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2023/1 del 19/01/2023 ad oggetto: “ESERCIZIO OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI NON RISCOSSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022.”, come qui sotto riportata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore finanziario e sviluppo turistico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO

PREMESSO che:

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”;
- le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute”;
- le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute”.

VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”.

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n. 197/2022, prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate - Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/97.

RISCONTRATO che:

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione “Agenzia delle Entrate - Riscossione”, emerge che il comune di Jesolo presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale per un ammontare complessivo di € 532.135,00; di cui € 521.760,00 riferiti ad interessi e maggiorazioni su violazioni codice della strada e € 10.375,00 riferiti a sanzioni ed interessi di natura tributaria;
- l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando parzialmente titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso.

CONSIDERATO che l'adozione da parte del comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231.

RITENUTO, quindi, di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale.

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato.

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”.*

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1

della legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dare atto che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del collegio dei revisori del conto;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
E SVILUPPO TURISTICO
Massimo Ambrosin

SUCCESSIVAMENTE, messa ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione ad oggetto: "ESERCIZIO OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI NON RISCOSSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022.", si evidenzia il seguente esito:

- presenti: sindaco e n. 13 (tredici – Lucas Pavanetto, Andrea Carpenedo, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Alessandra Pasqual, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Renato Martin, Daniele Bison, Roberto Rugolotto) consiglieri;
- assenti: n. 3 (tre – Vincenzo Sansalone, Valerio Zoggia, Fabio Visentin) consiglieri;
- votanti: sindaco e n. 12 (dodici – Lucas Pavanetto, Andrea Carpenedo, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Alessandra Pasqual, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Roberto Rugolotto) consiglieri;
- astenuti: n. 1 (uno – Renato Martin) consigliere;
- favorevoli: sindaco e n. 12 (dodici) consiglieri;
- contrari: nessuno.

Il presidente, constatato l'esito della votazione, proclama approvata la proposta di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione.

PRESIDENTE: nel ricordarvi che il prossimo consiglio sarà circa a metà febbraio, con tutto quello che ne consegue con conferenze dei capigruppo e commissioni, io ringrazio anche il personale in sala, i dirigenti per la presenza. Alle ore 1:19 si chiude il consiglio comunale, il primo consiglio comunale del 2023. Grazie e buona notte a tutti.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
LUCAS PAVANETTO

Il Segretario comunale
MASSIMO PEDRON

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.